

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO

dott.ssa Clotilde Parise

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado in materia di lavoro promosse con ricorso depositato l'8.1.1998 e con ricorso in riassunzione depositato il 5.12.2000

da:

ricorrente

Elettivamente domiciliata in Treviso presso lo Studio dell'Avv. Renato Fracassi che la rappresenta e difende come da mandato a margine del ricorso

oggetto

risarcimento danno patrimoniale e biologico

contro: **Banca resistente**

Elettivamente domiciliata in Treviso presso lo Studio dell'Avv. Maurizio Jacobi, che la rappresenta e difende come da mandato in calce alla memoria di costituzione

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato l'8.1.1998 la ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro, premettendo che: era stata dipendente della Banca convenuta dall'1.4.77 al 20.3.96 con le mansioni di impiegata e grado finale di vice capo ufficio; negli ultimi mesi del 1993 fino ad agosto 1994 aveva lavorato presso la Direzione Generale di ... ed era stata incaricata di seguire il nuovo progetto di vendita di prodotti assicurativi presso dipendenti e clienti della Banca in collaborazione di Arca Vita, come Responsabile di Prodotto; tale progetto era considerato strategico dalla Banca e fu seguito con successo dalla ricorrente, come da documentazione allegata; nei mesi precedenti le ferie di agosto la ricorrente fu "tormentata" da voci circolanti tra il personale della Banca che attribuivano il merito del suo nuovo ed importante incarico ad una presunta e del tutto inesistente relazione con un dirigente della Banca; improvvisamente, al rientro dalle ferie di agosto, venne comunicata alla Salvador la privazione dell'incarico ed il trasferimento, come aiuto sportellista, alla filiale di ..., che era già al completo di personale; il provvedimento di trasferimento fu impugnato anche giudizialmente e venne dichiarata l'illegittimità dello stesso, ma senza riconoscimento per la del diritto alla superiore qualifica richiesta; a seguito dell'ingiustificata sottrazione dell'incarico di lavoro e del declassante trasferimento, la ... cadde in una grave crisi depressiva reattiva che le impedì di continuare il lavoro e spezzò gli equilibri familiari con il marito ed i figli per due o tre anni; la Salvador venne licenziata alla scadenza del periodo di conservazione del posto previsto dal contratto per la malattia e da allora era priva di lavoro, pur essendo iscritta alle liste di collocamento; la malattia era in nesso di causalità

con l'illegittimo trasferimento e le conseguenze professionali dello stesso; la sentenza del Pretore di Treviso n.286/97 sopra citata era stata impugnata dalla Banca convenuta ed era pendente in fase di appello.

Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente conveniva in giudizio la Banca ... chiedendo, nel merito, accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di trasferimento e comunque l'illegittimo comportamento del datore di lavoro, condannare la Banca convenuta, come in premessa identificata, a risarcire il danno biologico e alla vita di relazione della ricorrente nella misura equitativamente determinata dal giudice. Chiedeva altresì condannare la Banca stessa a risarcire il danno patrimoniale determinato dalla stessa malattia nella misura di tante mensilità di stipendio, secondo busta paga, quante sono maturate e matureranno dal licenziamento alla data della sentenza, o le diverse somme ritenute, oltre rivalutazione ed interessi, con rifusione di spese di lite.

Si costituiva ritualmente la Banca convenuta chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.

Esponendo la convenuta che il trasferimento impugnato nella precedente causa, definito nelle more anche in grado d'appello con sentenza di conferma di quella di primo grado, non era illegittimo e che era pendente il termine per la proposizione del ricorso per Cassazione. In ogni caso, adduceva la Banca convenuta che incombeva a parte ricorrente l'onere di provare gli elementi costitutivi della responsabilità risarcitoria, non essendo a tal fine sufficiente l'illegittimità del trasferimento impugnato.

La convenuta contestava altresì la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia ed il trasferimento.

Dopo l'esperimento senza esito positivo del tentativo di conciliazione, all'udienza del 14.7.98 la causa veniva sospesa ex art. 295 c.p.c., preso atto che la causa pregiudiziale inerente all'illegittimità del trasferimento era pendente in Cassazione (n.10346/98 R.G.).

Con ricorso depositato il 5.12.2000 la causa veniva riassunta dalla ricorrente, all'esito del deposito in data 7.10.2000 della sentenza n.13361/2000 della Corte di Cassazione.

Dopo l'espletamento di CTU medico-legale e la produzione di documenti da parte della ricorrente, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 21.12.2001 come da separato dispositivo letto in udienza ed allegato.

Motivi della decisione

La domanda della ricorrente è fondata e merita accoglimento.

Le pretese risarcitorie azionate dalla nel presente giudizio derivano dall'abuso del potere datoriale, secondo la prospettazione di cui al ricorso, consistito nell'illegittimità del trasferimento, attuato con modalità tali da recare pregiudizio all'integrità psichica della lavoratrice e da cagionare lesioni della personalità di quest'ultima e della dignità della stessa.

Con le sentenze citate, ed in particolare da ultimo con la sentenza n.13361/2000 della Corte di Cassazione è stato definitivamente accertato che il trasferimento della ... dalla sede della Direzione Generale di ... alla filiale di ... della Banca è stato attuato illegittimamente per insussistenza dei motivi posti a fondamento dello stesso.

E' stata infatti accertata, nei tre gradi di giudizio, la totale insussistenza delle esigenze tecnico-organizzative poste a giustificazione dalla Banca dell'impugnato trasferimento, sia "in partenza", sia "in arrivo". Si richiamano sul punto le motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado citate, con le quali è stato per l'appunto accertato, per un verso che la "soppressione del settore sviluppo non incideva sui compiti assegnati alla ricorrente e la parcellizzazione di tali compiti con loro redistribuzione non era sorretta da adeguate e comprovate ragioni tecniche o organizzative" e, per altro verso, che la "necessità della ... presso la Filiale di ... non era affatto necessaria in quanto la Filiale era già al completo tanto che la Banca intendeva prelevarne un addetto per far posto alla ricorrente dopo che si fosse impraticata" (cfr. pagg. nn.8 e 9 sentenza Pretore Treviso e deposizione ... in quel giudizio). Presso la Filiale di la Salvador era dunque "in sovrannumero".

Nella fattispecie ritiene questo Giudicante che siano state provate da parte della ricorrente non solo l'illegittimità del trasferimento, ma anche l'illiceità dei comportamenti con cui il medesimo è stato in concreto attuato.

Sotto il profilo giuridico, si osserva che la violazione del precetto di cui all'art. 2087 c.c., in riferimento alla lesione della personalità morale, della professionalità e della dignità del lavoratore, integra illecito di natura contrattuale che è fonte di danno risarcibile secondo i criteri di cui agli artt. 1218 c.c. e ss. .

Peraltro come in tutti i rapporti contrattuali, anche il rapporto di lavoro deve essere eseguito da entrambe le parti in osservanza dei generici doveri di buona fede e correttezza ai sensi dell'art. 1375 c.c.

Orbene, nel caso in esame, sulla scorta di tutte le circostanze che di seguito verranno esposte, può ritenersi dimostrato che il trasferimento sia stato lo strumento per sottrarre alla ..., in modo repentino e sostanzialmente immotivato e senza offrirle alcuna dignitosa alternativa professionale, l'incarico di "responsabile dei prodotti assicurativi" solo in quanto quest'ultima era persona non gradita ad altra dipendente, ..., alle cui dirette dipendenze la ricorrente avrebbe dovuto operare nel prosieguo.

In punto di fatto, sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente e sulla scorta dell'istruttoria testimoniale espletata nel giudizio di primo grado conclusosi con la sentenza n.286/97 citata (i cui verbali d'udienza sono stati acquisiti nel presente procedimento), sono state dimostrate le seguenti circostanze:

1. Per la commercializzazione di prodotti bancari ed assicurativi era stata costituita una società tra più Banche ..., denominata Arca Vita (cfr. teste ...). Con la circolare della Banca convenuta n.86/93 la ... riceveva l'incarico di "responsabile dei prodotti assicurativi"; in particolare la ricorrente teneva i contatti con la società Arca Vita e riferiva al proprio superiore gerarchico ... sia delle analisi di mercato che dei contratti avuti con la società Arca Vita e con altre società al fine di valutare la convenienza di altri prodotti assicurativi (cfr. teste ...);
2. Nel 1994 il progetto "Arca Vita" aveva avuto grande sviluppo e si trattava di un settore strategico per la Banca (cfr. teste ...);
3. In relazione a tale progetto la ricorrente individuava i nominativi dei dipendenti che dovevano partecipare ai corsi di marketing (cfr. teste ...), teneva i contatti con le Filiali della Banca e con Arca Vita, teneva riunioni tra gli addetti delle varie filiali per dare indicazioni tecnico-commerciali, proponeva un budget in relazione ai prodotti assicurativi in base ad un'analisi dei risultati e delle dimensioni delle filiali (cfr. teste ...);
4. Già primo dell'assegnazione della ... all'ufficio del ... "esistevano attriti tra la ... e la ..., che era la responsabile del settore marketing" dello stesso ufficio. Per tale motivo la ... fu posta alle dirette dipendenze del ... e non dell'Ufficio marketing, come sarebbe stato giusto (cfr. testualmente deposizione ... che così prosegue: "Immagino che questa stessa circostanza abbia influito sulla decisione di trasferire la ricorrente, anche se nulla posso riferire in merito non essendo stato sentito dalla direzione generale");
5. Anche il teste ... ha confermato la circostanza che la ... venne posta alle dirette dipendenze del ..., responsabile delle Pianificazioni Marketing e Sviluppo, e non della ..., responsabile del servizio marketing cui era assegnata la ricorrente, su espresso desiderio di quest'ultima;
6. Circa i fatti anteriori al provvedimento di trasferimento, va sottolineato il contrasto tra quanto dichiarato dal ..., il quale ha riferito di non essere stato interpellato circa il suddetto trasferimento, e quanto dichiarato dal ..., secondo il quale: "Il ... riferì che per gestire il prodotto assicurativo bastava una figura di minor grado professionale e che si occupasse anche di altro (attività amministrative) A.D.R. Non fu chiesto alla ... se voleva assumere questo ruolo perché avrebbe avuto mansioni inferiori. Infatti il nuovo profilo non si sarebbe più occupato dello sviluppo del prodotto, del quale si sarebbero fatte carico le Filiali e la soc. Arca A.D.R. Proponemmo alla ricorrente di andare o alla filiale di ... o a quella di La ricorrente non espresse alcuna preferenza rifiutando il trasferimento. La scelta fu fatta dalla Direzione cadendo sulla Filiale più vicina".

Orbene, in base alle emergenze suesposte, risulta sicuramente dimostrato che la ricorrente, prima del trasferimento, rivestiva un incarico importante ed anche di prestigio, richiamando le mansioni come sopra descritte dal teste ..., in un settore considerato strategico dalla Banca.

Altrettanto incontestabile è che tale incarico sia stato sottratto alla ... in base ad esigenze tecnico-organizzative del tutto insussistenti, e dunque solo perché quest'ultima non era persona gradita alla Zuliani, superiore gerarchico della ricorrente, come "immagina" il teste

Altre motivazioni, escluse quelle già ritenute non valide in tre gradi di giudizio, la Banca convenuta non è riuscita a fornire e neppure ad addurre.

La sottrazione dell'incarico ed il contestuale trasferimento sono pertanto avvenuti non solo ingiustificatamente, ed anzi per un motivo inespresso, ma sufficientemente dimostrato in causa in via induttiva, sicuramente contrario alle più elementari regole di buona fede e correttezza, ma anche in modo repentino e senza offrire alla ... un'alternativa idonea a salvaguardare la professionalità acquisita in quel settore.

Come sopra evidenziato non venne neppure offerto alla ricorrente di continuare ad occuparsi del settore assicurativo, e le nuove mansioni presso la filiale di ..., cui era assegnata in sovrannumero, erano di addetta allo sportello.

Nell'ottica risarcitoria prospettata, ossia sotto il profilo dell'abuso del potere datoriale, viene in considerazione, nella fattispecie in esame e nel contesto che si è appena descritto, il demansionamento oggettivo, che deve valutarsi con riferimento alle mansioni concretamente svolte, prescindendo dall'inquadramento contrattuale.

Sul punto in primo luogo va osservato che le precedenti pronunce, ed in particolare quella della sentenza di primo grado, non hanno preso in esame la questione del demansionamento, che non era oggetto di domanda, ma quella, diversa, del riconoscimento della qualifica superiore.

Ai fini che interessano nel presente giudizio, l'oggettivo raffronto, in senso contenutistico, tra le mansioni di "responsabile dei prodotti assicurativi" presso la Direzione Generale della Banca e quelle di addetta allo sportello presso la Filiale di ... in sovrannumero serve ad ulteriormente connotare il comportamento datoriale, al fine di valutare se ricorra, sotto tale profilo, anche la violazione degli artt. 2087 e 2103 c.c., nel senso di seguito specificato.

Secondo le più recenti ricostruzioni giurisprudenziali e dottrinali, la lesione della professionalità generica è da ricondurre sia alla disciplina dell'art. 2103 c.c. sia nella previsione generale di cui all'art. 2087 c.c., mentre la lesione della professionalità specifica è tutelata esclusivamente dall'art. 2103 c.c.

Va specificato che la professionalità specifica attiene al mancato incremento di conoscenze professionali, oltre che al mancato utilizzo delle nozioni teoriche e delle capacità applicative già acquisite dal lavoratore illegittimamente adibito a mansioni contenutisticamente e qualitativamente inferiori.

La professionalità generica, invece, riguarda il profilo della personalità morale, in particolare della libera esplicazione della personalità anche nel luogo di lavoro, a causa dei riflessi del nuovo incarico nell'ambiente di lavoro, e della dignità in genere, professionale ed extra-professionale, e la correlativa lesione comporta il danno all'immagine, alla vita di relazione con riferimento allo "status" sociale, per il mancato mantenimento di una situazione di maggior prestigio, nonché da perdita di chance, ossia di aspettative di carriera.

Non può dubitarsi, a parere di questo Giudice, che siano risarcibili i danni derivanti dalla lesione della professionalità come sopra specificato, in quanto i corrispondenti diritti soggettivi sono previsti e tutelati dagli artt. 2103 e 2087 c.c. ed hanno rilevanza costituzionale ex art. 41, secondo comma, Cost., secondo il quale, com'è noto, la libertà di iniziativa economica privata, e dunque anche l'amplissima discrezionalità organizzativa datoriale non può svolgersi in modo da recare danno alla dignità umana.

Orbene, tanto premesso in punto di diritto, nella fattispecie, deve accertarsi non solo e non tanto se la nuova mansione assegnata alla ... risulti corrispondente alla qualifica della stessa secondo le declaratorie contrattuali (che comunque era quella di vice capo-ufficio, come incontrovertito in causa), ma soprattutto se il trasferimento e la sottrazione dell'incarico siano stati attuati in osservanza del criterio di buona fede e correttezza e nel rispetto della professionalità generica e specifica della lavoratrice, mediante il raffronto contenutistico tra le mansioni in concreto svolte in precedenza e quelle successivamente assegnate.

Circa l'onere probatorio, trattandosi di responsabilità contrattuale (cfr. Cass. n.931/93), è sufficiente che il lavoratore provi il fatto, imputabile al datore di lavoro, qualificabile in termini di inadempimento.

Nel caso in esame, a parere di questo Giudicante, in primo luogo sono configurabili come inadempimento sia il trasferimento illegittimo e la conseguente sottrazione di un incarico importante e gratificante, anche e soprattutto in riferimento ai rapporti con i colleghi e le altre filiali, sia l'aver adottato un provvedimento ingiustamente lesivo per la ricorrente solo per "accontentare" un superiore gerarchico della stessa, in palese violazione dei doveri di buona fede e correttezza.

Per di più il raffronto contenutistico tra le mansioni è univocamente sintomatico del fatto non solo che non era stata offerta alla ricorrente alcuna alternativa idonea a salvaguardare la professionalità acquisita dalla stessa in quel settore ma anche che la nuova mansione, si ripete di addetta allo sportello "in sovrannumero" presso la Filiale di ..., non si configurava oggettivamente e qualitativamente equivalente a quella precedente (ed invero "ad abundantiam" neppure a quella contrattuale di vice capo-ufficio).

Si ripete che la ..., quale responsabile dei prodotti assicurativi del progetto Arca Vita presso la Direzione Generale della Banca, proponeva il budget, organizzava riunioni tra gli addetti delle varie filiali per dare indicazioni tecnico-commerciali, individuava i nominativi dei dipendenti che dovevano partecipare ai corsi di marketing, teneva i rapporti con le filiali, faceva analisi di mercato. (cfr. testi suindicati).

In conclusione, sulla scorta delle considerazioni in fatto ed in diritto che precedono, deve affermarsi la responsabilità contrattuale della Banca convenuta per le violazioni suddette.

Deve a questo procedersi ad esaminare la questione relativa ai danni subiti dalla

In primo luogo deve essere riconosciuto alla ricorrente il diritto al risarcimento al danno biologico cd. psichico, che, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, condiviso da questo Giudice, può essere risarcito solo se consiste in una menomazione anatomico-funzionale del soggetto (cfr. Cass. Sez. Lav. N. 10153/93; Idem, n. 4991/96).

Parte ricorrente ha prodotto in allegato al ricorso n. 35 certificati medici a sostegno della sussistenza della malattia psichica causata dai fatti oggetto di causa.

E' stata pertanto disposta CTU medico-legale, al fine di ulteriormente verificare sia la sussistenza della suddetta malattia, sia il nesso di causalità della medesima rispetto alle vicende relative al trasferimento.

La CTU espletata dal Prof. Silvano Bernardi, le cui conclusioni sono integralmente condivise da questo Giudicante, in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi logici, nonché basate su dati clinici e sanitari, ha consentito di accertare che, a seguito dei fatti oggetto di causa, la ... ha riportato disturbo "Di-stress post-traumatico nella vita quotidiana" di carattere permanente, che condiziona la stessa nel rendimento lavorativo. Il CTU ha quantificato pertanto il biologico permanente nella percentuale media del 18%, nonché il biologico temporaneo assoluto in mesi tre, quello temporaneo al 75% in mesi tre ed infine quello al 50% in nove mesi.

Il CTU ha altresì segnalato, ai fini della monetizzazione del cd. punto pesante, che la ricorrente dovrà ricorrere ad energie di riserva per ottenere gli stessi risultati, se rientrerà al lavoro. Il prof. Bernardi infine non ha rilevato stati patologici psichici preesistenti.

E' stata disattesa da questo Giudicante l'istanza di parte convenuta di audizione a chiarimenti del CTU in ordine alla "preesistenza di un peculiare assetto personologico favorente", in quanto, per un verso, tale aspetto non è stato accertato o evidenziato in alcun modo dal CTU e comunque, per altro verso, è irrilevante ai fini del decidere.

Su tale ultimo punto rileva questo Giudicante che l' "assetto personologico" di ciascun individuo e quindi di ciascun lavoratore è ovviamente differenziato, sicché l'impatto psichico di un fatto ingiusto può produrre conseguenze ugualmente ed ovviamente differenziate. Ciò non può tuttavia avere incidenza al fine di escludere o limitare la responsabilità risarcitoria, una volta dimostrati, come nella fattispecie, la sussistenza della malattia psichica, il nesso di causalità e la mancanza di preesistenza di patologie psichiche.

In considerazione di quanto sopra e in ragione dei postumi accertati dal CTU, ritiene questo Giudice equo e conforme a giustizia determinare in £ 66.960.000 in moneta corrente l'entità del risarcimento complessivamente spettante a titolo di danno biologico per l'invalidità permanente, liquidando pertanto in £ 3.720.000 il valore del singolo punto di invalidità, alla stregua dei parametri individuati dalla costante giurisprudenza di merito (percentuale di invalidità, età, natura ed effetti dei postumi come sopra evidenziati – ciascun punto percentuale, nell'importo previsto nelle Tabelle 2000 Tribunale Treviso, è stato appesantito di £ 620.000, per ristorare la ricorrente dell'ulteriore pregiudizio derivante dal ricorso ad energie di riserva, in caso di ripresa di attività lavorativa, come sottolineato dal CTU), nonché dell'ineludibile valutazione equitativa.

Alla ricorrente va inoltre liquidata la somma di £ 5.400.000 a titolo di danno biologico per l'inabilità temporanea assoluta e di £ 4.050.000 per quella temporanea parziale al 75%, nonché di £ 8.100.000 per la temporanea parziale al 50%, somme parimenti determinate in via equitativa ed espresse in moneta attuale, tenendo conto della durata della compromissione fisica totale (£ 60.000 al giorno x 90 - £ 45.000 x 90 - £ 30.000 al giorno per 270).

In conclusione la Banca convenuta deve essere condannata a corrispondere alla ricorrente, a titolo di danno biologico temporaneo e permanente, la complessiva somma di £ 84.510.000, oltre interessi legali fino al saldo.

La Banca convenuta deve essere altresì condannata a risarcire alla ... il danno patrimoniale subito per effetto del comportamento illecito della controparte. La ricorrente è stata licenziata per superamento del periodo di conservazione del posto previsto contrattualmente in caso di malattia; poiché quest'ultima è stata causata dalla condotta della parte datoriale ed ha altresì determinato, in ragione del suo protrarsi, il licenziamento, la ricorrente ha diritto ad ottenere dalla Banca il conseguente danno patrimoniale subito, di importo pari alle mensilità di stipendio maturate dalla data del licenziamento sino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali fino al saldo.

Circa la sussistenza e la quantificazione di tale danno, si rileva che la ... è tuttora disoccupata, come risulta altresì dal libretto di lavoro in atti.

Può altresì ritenersi sufficientemente dimostrato che la memomazione psichica accertata dal CTU, necessitante ancora, all'epoca di espletamento della CTU, di trattamento farmacologico e psichiatrico (cfr. pag. n.7 CTU), nonché l'età della ricorrente hanno sinora di fatto impedito il reinserimento lavorativo della stessa.

Gli emolumenti spettanti all'epoca del licenziamento sono stati specificati in ricorso, nonché documentati in base alla busta paga allegata al fascicolo di parte ricorrente, ed i successivi dovranno essere calcolati in base alle ordinarie dinamiche salariali.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Le spese di CTU, già liquidate, sono poste definitivamente a carico di parte convenuta, che per l'effetto è condannata a restituire alla ricorrente quanto eventualmente anticipato a tale titolo.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1. accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte convenuta a risarcire alla ricorrente il danno biologico temporaneo e permanente, liquidato nella complessiva somma di £ 84.510.000, nonché il danno patrimoniale subito di importo pari alle mensilità di stipendio maturate dalla data del licenziamento sino alla data della presente sentenza, oltre interessi legali fino al saldo;
2. pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della CTU medico-legale, già liquidate, e per l'effetto condanna parte convenuta a restituire alla ricorrente quanto eventualmente anticipato a tale titolo;
3. condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate d'ufficio in complessive £ 10.000.000, di cui £ 100.000 per anticipazioni, oltre IVA e CNA come per legge.



Treviso, 21.12.2001

Il Collaboratore di Cancelleria

Il Giudice Unico del Lavoro